

UFFICI GIUDIZIARI DI PESCARA

Protocollo in materia di esecuzione delle pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità per i reati in materia di codice della strada

Al fine di realizzare un efficace coordinamento tra le istituzioni e gli Enti chiamati dalla legge a dare applicazione ai lavori di pubblica utilità, a garantire all'imputato i diritti sostanziali connessi all'esecuzione del lavoro di Pubblica Utilità ed infine per mettere gli organi di controllo in condizione di operare secondo il principio della buona amministrazione, le parti (Tribunale di Pescara, Procura della Repubblica di Pescara ed Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pescara, Camera Penale) sottoscrivono il presente protocollo.

Gli artt. 186 comma 9 bis e 187 8 bis C.d.S. prevedono la possibilità di sostituire le pene dell'arresto e dell'ammenda con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274 sul duplice presupposto che non ricorra l'aggravante dell'aver causato incidente stradale e che il condannato non ne abbia già usufruito.

Alla luce del disposto normativo dei suindicati articoli (che fa riferimento quanto alla fase di verifica dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità al "giudice che procede" o al "giudice dell'esecuzione", si ritiene che il condannato, su sua espressa richiesta (in quanto evidentemente non interessato all'impugnazione della sentenza), possa dare inizio al lavoro anche prima del passaggio in giudicato della sentenza, secondo le modalità che saranno di seguito indicate.

1. Patteggiamento

Nell'ipotesi di richiesta di patteggiamento l'imputato deve produrre, possibilmente allegandola alla proposta di patteggiamento ovvero depositandola in sede di udienza camerale o dibattimentale, una dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente/Associazione (con il quale è intercorsa convenzione con ufficio giudiziario del Circondario nel cui territorio ha sede) ad espletare il lavoro di Pubblica Utilità nonchè, nel caso di cui all'art. 187 CdS il programma terapeutico e socio riabilitativo predisposto dal Sert o da struttura privata autorizzata ex art. 116 DPR n. 309/90.

Per le informazioni inerenti le convenzioni con enti operanti nel circondario di Pescara, di cui si allega elenco relativo a quelle già sottoscritte, è possibile rivolgersi alla segreteria della Presidenza del Tribunale (sig.ra Rosanna Ricci).

Come già anticipato, si ritiene possibile, ove l'imputato (anche attraverso il procuratore speciale) ne faccia espressa richiesta, consentire l'inizio del lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Il Giudice nel dispositivo della sentenza con la quale applica il lavoro sostitutivo deve necessariamente indicare, oltre alla pena:

- la durata del lavoro di pubblica utilità da svolgere a seguito a seguito della sostituzione, da calcolare secondo il criterio indicato dall'art. 54 D. L.vo 275/2000 e quindi le ore complessive;
- l'eventuale autorizzazione, ove vi sia richiesta dalla parte, a svolgere il lavoro oltre il limite delle due ore giornaliere;
- l'autorizzazione a svolgere il lavoro di pubblica utilità, ove vi sia espressa richiesta, prima del passaggio in giudicato della sentenza e l'indicazione del termine ultimo (indicativamente quattro mesi) decorrente dalla irrevocabilità della sentenza, entro il quale il lavoro deve essere comunque iniziato;
- nell'eventualità in cui non sia indicata in sentenza la possibilità di iniziare subito il lavoro di pubblica utilità, l'avvio potrà avvenire solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza e comunque entro quattro mesi.

Quindi nel caso di richiesta di anticipazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il dispositivo dovrà essere inviato tempestivamente (via mail o via fax) all'Ufficio Esecuzione della Procura ed all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del luogo ove il lavoro verrà svolto, indicato dal Giudice in sede di condanna.

La tempestiva comunicazione del dispositivo del Giudice all'UEPE, che a sua volta ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ente, consente al condannato di iniziare l'esecuzione senza ritardo comunque anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Prima di tale comunicazione il lavoro di pubblica utilità non potrà comunque avere inizio e quindi non potrà tenersi conto del lavoro eventualmente eseguito prima dell'inoltro della comunicazione all'UEPE.

Qualora <u>non sia stata richiesta l'autorizzazione ad anticipare lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità</u>, la cancelleria del giudice, al passaggio in giudicato, comunicherà copia conforme della sentenza (via mail o via fax) all'UEPE ed all'Ufficio Esecuzione della Procura ed a seguito di tale adempimento potrà consentirsi l'inizio del lavoro di Pubblica utilità.

L'UEPE, ricevuta la sentenza emessa dal Giudice (o nel caso di autorizzazione all'immediato avvio il dispositivo della sentenza), dopo aver comunicato quanto ricevuto all'Ente e monitorato lo svolgimento del lavoro, invierà alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza relazione sull'esito del lavoro, per consentire la fissazione dell'udienza di verifica.

Il Giudice ricevuta dall'UEPE la relazione, provvederà a fissare la data dell'udienza di verifica per l'adozione del provvedimenti previsti dall'art. 186 co. 9 bis CdS.

La cancelleria annoterà gli estremi del provvedimento (positivo o negativo), che comunicherà per le vie brevi alla Procura.

2. Decreto penale di condanna

La parte che intende chiedere la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità deve tempestivamente presentare la richiesta <u>prima</u> dell'emissione del decreto penale di condanna da parte del GIP, depositando unitamente alla richiesta la dichiarazione di disponibilità dell'Ente ove svolgere il lavoro.

Si ricorda infatti che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è disposta dal giudice della cognizione con il decreto penale di condanna o con la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, essendo preclusa ogni statuizione in fase esecutiva (Cfr Cass sez. IV 20.1.2012 n. 10881).

Considerando l'interesse del condannato a svolgere in tempi rapidi il lavoro di pubblica utilità per poter godere dei benefici previsti dall'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis CdS, tenuto conto in tale settore del ricorrente utilizzo per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna, potrebbe essere utile, al fine di favorire l'adeguata conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa vigente sensibilizzare la locale Prefettura affinchè nell'ordinanza di sospensione della patente di guida ai sensi degli artt. 186 co. 7° e 187 co. 6° C.d.S, venga inserito un avviso – chiaro nella forma e nel contenuto – con il quale il destinatario sia informato della possibilità di accedere – in luogo della pena detentiva e pecuniaria – a lavori di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta l'estinzione del reato, il dimezzamento dei tempi di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca. In particolare con tale avviso si dovrebbe informare il destinatario della possibilità, con l'eventuale assistenza di legale, di sollecitare al P.M. la richiesta al GIP di un decreto penale di condanna a sanzione sostitutiva secondo le modalità indicate nella dichiarazione di disponibilità dell'Ente o dell'Associazione.

Anche nell'ipotesi di definizione del procedimento con decreto penale di condanna si ritiene possibile consentire all'imputato, che ne faccia espressa richiesta (anche attraverso procuratore speciale), l'inizio del lavoro di pubblica utilità prima della dichiarazione di esecutività del decreto penale.

Il GIP nel dispositivo del decreto con il quale applica il lavoro sostitutivo deve necessariamente indicare, oltre alla pena:

- la durata del lavoro di pubblica utilità da svolgere a seguito a seguito della sostituzione, da calcolare secondo il criterio indicato dall'art. 54 D. L.vo 275/2000 e quindi le ore complessive;
- l'eventuale autorizzazione, ove vi sia richiesta dalla parte, a svolgere il lavoro oltre il limite delle due ore giornaliere;
- l'autorizzazione a svolgere il lavoro di pubblica utilità, ove vi sia espressa richiesta, prima dell'esecutività del decreto e l'indicazione del termine ultimo (indicativamente quattro mesi) decorrente dalla esecutività del decreto penale, entro il quale il lavoro deve essere comunque iniziato;

- nell'eventualità in cui non sia indicata la possibilità di iniziare subito il lavoro di pubblica utilità, l'avvio potrà avvenire solo dopo l'esecutorietà del decreto penale di condanna e comunque entro quattro mesi da detta data.

Quindi nel caso di <u>richiesta di anticipazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità</u>, il decreto penale depositato dovrà essere inviato tempestivamente (via mail o via fax) all'Ufficio Esecuzione della Procura ed all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del luogo ove il lavoro verrà svolto.

La tempestiva comunicazione del decreto penale emesso all'UEPE, che a sua volta ne darà comunicazione all'Ente, consente al condannato di iniziare l'esecuzione senza ritardo comunque anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Prima di tale comunicazione il lavoro di pubblica utilità non potrà comunque avere inizio e quindi non potrà tenersi conto del lavoro eventualmente eseguito prima dell'inoltro della comunicazione all'UEPE.

Qualora non sia stata richiesta l'autorizzazione ad anticipare lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità, la cancelleria del GIP, dopo la dichiarazione di esecutività, comunicherà copia conforme del decreto penale (via mail o via fax) all'UEPE, ed all'Ufficio Esecuzione della Procura ed a seguito di tale adempimento potrà consentirsi l'inizio del lavoro di Pubblica utilità.

L'UEPE, ricevuto il decreto penale, comunicato il provvedimento all'Ente e monitorato lo svolgimento del lavoro, invierà alla cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza relazione sull'esito del lavoro, per consentire la fissazione dell'udienza di verifica.

Il GIP, ricevuta dall'UEPE la relazione, provvederà a fissare la data dell'udienza di verifica per l'adozione del provvedimenti previsti dall'art. 189 co. 9 bis CdS. e 187 co. 8 bis CdS.

La cancelleria annoterà gli estremi del provvedimento (positivo o negativo), che comunicherà per le vie brevi alla Procura.

3. Giudizio ordinario, immediato o abbreviato

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato disposto dal giudice a seguito di giudizio abbreviato o ordinario, si applicherà la medesima procedura di comunicazione (del dispositivo o della sentenza passata in giudicato, a seconda dell'espressa richiesta del condannato di anticipare l'avvio del lavoro) del dispositivo o della sentenza del giudice all'Ufficio Esecuzione della Procura ed all'UEPE del luogo ove verrà svolto il lavoro.

Qualora all'atto dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato non vi sia più disponibilità dell'Ente ovvero l'imputato intenda svolgere il lavoro presso altro ente convenzionato, l'imputato dovrà formulare richiesta al giudice dell'esecuzione di modifica del provvedimento disposto con sentenza.

Ove la parte non si attivi nel termine fissato in sentenza, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata, previa fissazione della Camera di Consiglio,

incombendo sull'imputato, che richiede la sostituzione della pena, un onere di collaborazione (Cass n. 6314 del 10.12.2009).

L'UEPE, ricevuta la sentenza (o il dispositivo in ipotesi di richiesta di anticipazione) emessa dal Giudice, dopo aver interpellato l'Ente e monitorato lo svolgimento del lavoro, invierà alla cancelleria del Giudice la relazione sull'esito del lavoro, per consentire la dell'udienza di verifica.

Il Giudice ricevuta dall'UEPE la relazione, provvederà a fissare la data dell'udienza di verifica per l'adozione del provvedimenti previsti dall'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8° bis CdS.

La cancelleria annoterà gli estremi del provvedimento (positivo o negativo), che comunicherà per le vie brevi alla Procura.

Il Produratore della Repubblica

Il Presidente del Tribunale

Alesse
25-6-2014

Presidente del Consiglio Ordine Avvocati

-Il-Presidente della Camera Penale

MODELLO DI DISPOSITIVO

1. Per gli artt. 186 e 187 CdS

CONDANNA/APPLICA a per il reato contestato in rubrica (
riconosciute le circostanze attenuanti generiche) la pena di di arresto e la
pena di di ammenda, che sostituisce con la pena di giorni
(corrispondente aore) di lavoro di pubblica utilità da eseguirsi presso
Visto l'art. 54 D. L.vo n. 274/2000 autorizza, attesa l'espressa richiesta, lo svolgimento di
attività per un tempo superiore alle sei ore settimanali ed alle due ore giornaliere.
Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in periodo compreso tra il decimo
giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza ed il termine ultimo di mesi quattro dalla
data del passaggio in giudicato della presente sentenza; autorizza altresì, attesa l'espressa richiesta,
lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza diventi irrevocabile.
Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il
periodo di, salva la riduzione per effetto del positivo svolgimento del lavoro di
pubblica utilità.
Dispone la confisca amministrativa del veicolo in sequestro, salva la revoca per
effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, territorialmente competente, di verificare
l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mandando alla cancelleria per la relativa
comunicazione.
Limitatamente alla violazione dell'art. 187 C.d.S. la disposizione sui lavori di pubblica utilità può
essere integrata:
Dispone che partecipi al programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai
sensi degli artt. 121 e 122 DPr n. 309/90



TRIBUNALE DI PESCARA

ELENCO CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

ENTI CONVENZIONATI	UNITA'	DATA DELLA
COMUNE DI DIGGARA		CONVENZIONE
COMUNE DI PESCARA	15	09.05.2011
COMUNE DI MONTESILVANO	15	09.05.2011
COMUNE DI SPOLTORE	10	09.05.2011
COMUNE DI TORRE DE' PASSERI	10	09.05.2011
AVIS COMUNALE DI POPOLI	1	04.07.2011
CARITAS – ARCIDIOCESI DI PESCARA E	15	04.07.2011
PENNE		
PROVINCIA DI PESCARA	15	04.07.2011
COMUNE DI CEPAGATTI	5	24.11.2011
COMUNE DI PENNE	10	02.03.2012
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	3	18.04.2012
COMUNE DI POPOLI	5	08.05.2012
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	5	29.05.2012
COMUNE DI ROCCAMORICE	2	10.10.2012
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	5	23.04.2013
COMUNE DI CARAMANICO TERME	3	07.05.2013
COMUNE DI PIANELLA	5	15.05.2013
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO	1	10.09.2013
LOCALE DI PENNE		10.07.2013
COMUNE DI MANOPPELLO	4	21.10 e 1.12.2013
COMUNE DI SCAFA	5	18.02.2014
COMUNE DI NOCCIANO	$\frac{3}{2}$	19.02.2014
COMUNE DI MOSCUFO	>	
PI TESTE O PO	_ <	10.02.204